

ATTO DI DIFFIDA

L'A.N.I.Tra.V.-Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori, in persona del suo Presidente p.t., sig. Mauro Ferri, con sede in Roma, Piazzale Enrico Dunant 57, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana 58, presso lo Studio dell'Avv. Marco Piancatelli, giusto mandato in calce, espone quanto segue:

PREMESSA

Il Comune di Roma, con la Delibera Consiliare n° 55/2010 ha modificato il proprio Regolamento comunale in materia di trasporto pubblico non di linea. Con questa Delibera si è espressamente previsto:

“ogni titolare di licenza o autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea incluso nelle figure giuridiche di cui all'art.7 L. n. 21/1992 ed artt. 2 e 3 del D.Lgs n. 81/2008, nonché ogni sostituto alla guida nominato dal titolare, ... omissis... ha l'obbligo entro il 31 dicembre di ogni anno di:

- 1) indicare medico competente, RSPP e RLS;*
- 2) fare il corso antincendio;*
- 3) effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza nel suo lavoro;*
- 4) assumere regolarmente l'eventuale sostituto;*
- 5) assicurarsi che il sostituto effettui i corsi e le visite d'obbligo annuali;*
- 6) sottoporsi ai controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs in argomento, con specifica attestazione dell'assenza di alcoolismo o tossicodipendenza (art.41) o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida;*

I documenti attestanti la presenza dei suddetti requisiti dovranno essere consegnati all'Amministrazione Comunale, oltre che inseriti fra i titoli. All'interna dell'autovettura dovrà tenersi anche il certificato medico di cui al punto 6 a disposizione di eventuali controlli.

L'Amministrazione Comunale, qualora non riceva la documentazione suddetta, provvederà alla sospensione della licenza sino all'avvenuta regolarizzazione.

A chiunque transita su tutto il territorio comunale alla guida dei veicoli pubblici regolamentati

*dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, nel caso in cui al controllo della vettura e/o dei titoli in possesso del titolare o suo sostituto non vengano esibiti i certificati contenenti i requisiti previsti, dovrà essere sospeso l'esercizio pubblico della vettura; oltre alla sanzione prevista l'accertatore dovrà segnalare l'infrazione alla Pubblica Amministrazione che ha rilasciato il titolo.
... omissis".*

Questa modifica del Regolamento Comunale è errata ed illegittima per non essere il Comune di Roma competente a richiedere alcun tipo di accertamento medico sanitario nel settore del trasporto pubblico non di linea.

Come evidente dal dettato lessicale, con questa Delibera il Comune di Roma introduce nel proprio regolamento, in difformità dagli artt. 5 e 17 della Legge Regionale del Lazio n° 58/1993 (così come modificato dall'art. 2 della L. Regionale del Lazio n° 9/2007), l'obbligo di sottoporre gli operatori del settore ad una serie di adempimenti medici ed amministrativi e di conservare all'interno della propria autovettura il certificato medico legale attestante il possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento della professione (anche se in nessun punto del dettato normativo del Decreto Legislativo n° 81/2008 è indicata la necessità di portare in vettura, o anche solo in tasca, un certificato medico).

Detto obbligo parrebbe introdotto al solo scopo di rendere più agevole il controllo agli operanti, ma appare piuttosto, e stranamente, un adempimento errato ed ultroneo: **errato**, poiché per effetto dell'art. 17 della L. Regionale n° 58/1993, la funzione di verificare il possesso dei requisiti professionali (compresi quelli sanitari), è stata attribuita, essendo il Ruolo provinciale, alle CCIAA di zona; **ultroneo**, poiché i certificati medici sono già in possesso della Pubblica Amministrazione (Comune di Roma compreso) che ha rilasciato o rinnovato l'autorizzazione o la licenza, come richiesto dalla normativa di settore (o, se non lo sono, ben lo potrebbero essere con una semplice verifica presso la competente CCIAA). Ciò, invece, verrebbe richiesto, lascia

sempre intendere il Comune di Roma, in adempimento di un obbligo generale nazionale

disposto dagli art. 18 e 25 del D.Lgs n° 81/2008.

Appare a questo punto necessario ed urgente evidenziare quanto segue:

la potestà regolamentare di un Comune può essere esercitata, in base al comma VI dell'art. 117 della Costituzione, “...in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; la L. Regionale del Lazio n° 58/1993 ha attribuito la funzione di verifica e controllo dei requisiti medico sanitari dei conducenti alle CCIAA di zona.

La materia dei trasporti, ex art. 117 della Costituzione, è delegata alla competenza degli enti locali. Gli enti locali, in detta materia legiferano in piena autonomia, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa c.d. quadro. La materia della tutela e sicurezza del lavoro è, invece, caratterizzata da una legislazione concorrente fra Stato e Regioni e, pertanto, ove in presenza di una legislazione regionale, quella statale non può trovare applicazione.

La Legge Regionale del Lazio n° 58/1993 si occupa di trasporto pubblico non di linea e di tutela e sicurezza del lavoro nel medesimo ambito.

Il Decreto Legislativo n° 81/2008 si occupa di tutela e sicurezza del lavoro e le sue finalità sono chiaramente indicate all'art. 1:

“1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117 , quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, **le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale** e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 , terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

Il settore del trasporto pubblico non di linea è disciplinato da una normativa, sia nazionale (la L. 21/1992), sia locale (con le competenze riconosciute a ciascun ente locale dalla medesima legge n° 21, all'art. 4 per le quelle regionali ed all'art. 5 per quelle comunali), avente carattere speciale, la quale, come ben noto, prevale sulla normativa di carattere generale (*lex specialis derogat generali*), i cui dettami, pertanto, possono trovare applicazione solo se vengono recepiti dalla normativa speciale.

Detta cedevolezza della normativa nazionale è riconosciuta, si evidenzia, anche dal medesimo art. 1 del D.Lgs n° 81/2008, che è normativa avente carattere generale, e che chiaramente esclude che il suo contenuto possa trovare applicazione ove in presenza di una concorrente normativa regionale.

In ragione di quanto appena esposto, appare, pertanto, chiaro che la delibera n° 55/2010, poiché facente chiaramente riferimento al D.Lgs n° 81/2008 (norma generale nazionale) e non alla L. n° 21/1992 (norma speciale nazionale) o alla Legge Regionale n° 58/1993 (norma speciale regionale in materia delegata agli enti locali), nonché avente ad oggetto una funzione attribuita *ex lege* alla CCIAA competente per zona e non ai Comuni, contiene un'errata ed illegittima integrazione del Regolamento comunale in materia di trasporto pubblico non di linea, palesemente redatta con finalità oblique, poiché diretta ad inserire nel medesimo regolamento aspetti e funzioni che non sono di competenza di un Comune, nemmeno di Roma Capitale. Non può, infatti, esservi dubbio, si torna a ripetere, che la funzione di verifica e controllo

anche dei requisiti di idoneità fisica e morale spetta (ex art. 17, commi 1/e e 5 *ter*, L. Regione Lazio n° 58/1993), alle CCIAA di zona che, ogni tre anni, provvedono alla cancellazione dei soggetti non riscontrati idonei.

Non solo.

Del tutto errata ed illegittima è anche l'applicazione pratica dei nuovi precetti del Regolamento comunale che sta ponendo in essere il Corpo di Polizia Municipale all'atto di eseguire i controlli sul territorio.

Infatti, non può esservi dubbio che il Regolamento, pure errato ed illegittimo, è, finché vigente, rilevante ed efficace per le autorizzazioni e le licenze rilasciate dal solo Comune di Roma ed il richiamo operato nella medesima Delibera al D. Lsg n° 81/2008 è del tutto fuorviante e pare evidentemente inserito per secondi fini, atteso che gli aspetti medico/sanitari del trasporto pubblico non di linea, nel Lazio, si ripete, sono già regolamentati dall'art. 17 della L. Regionale n° 58/1993. Appare, infatti, il sospetto che detta normativa, per il suo carattere di regionalità, non fosse sufficiente per gli scopi collegati alla Delibera Consiliare n° 55/2010. In buona sostanza, apparirebbe che il Comune di Roma, attraverso il richiamo ad una normativa nazionale, abbia tentato di dare ad un proprio Regolamento comunale un respiro ampiamente sovra comunale, quasi una sorta di *upgrade*, dimenticandosi che un Regolamento comunale, anche facesse riferimento ad una norma sovranazionale, sempre e solo un Regolamento comunale rimane.

Questo tentativo di darsi un taglio sovra comunale appare chiaro nel momento in cui la medesima Delibera Consiliare prevede espressamente che la sanzione conseguente alla mancata esibizione dei certificati medici all'atto di un controllo (perché evidentemente non conservati in vettura) si applica “*A chiunque transita su tutto il territorio Comunale*” (anche ad un mezzo proveniente dalla Spagna o dalla Polonia? Ne saranno contenti i turisti...).

Questa previsione di eccezionale applicabilità regolamentare ha, invece, secondo noi, prodotto l'effetto opposto: il Comune ha, per fatti concludenti, ammesso che la Delibera si applica alle sole licenze ed autorizzazioni romane. Infatti, se la delibera si applicasse *ex lege* a tutti, indipendentemente dal luogo di rilascio della licenza o dell'autorizzazione, non vi sarebbe stato bisogno di questa specifica previsione, ma, soprattutto, l'applicazione *erga omnes* avrebbe riguardato tutti i punti della Delibera Consiliare n° 55/2010 e non il solo punto della presenza in vettura dei certificati medici.

Pertanto, che la Delibera n° 55/2010 riguardi le sole autorizzazioni del Comune di Roma è ulteriormente confermato dalla circostanza che il Comune ha provveduto ad avvertire del contenuto di detta Delibera tutti i titolari delle proprie licenze ed autorizzazioni, senza, invece, provvedere ad eseguirne la pubblicazione o ad avvertire chi entra in città o, perché no, direttamente gli altri Comuni d'Italia, affinché potessero poi informarne i propri titolari di autorizzazioni. Come dire che non era necessario diffonderne la conoscenza a chi non romano.

Già, pertanto, per questi primi profili appare chiaro che la condotta posta in essere dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma che, in questi giorni, ha fermato e sanzionato centinaia di vetture ad uso NCC, è da considerarsi arbitraria ed illegittima, poiché è del tutto ovvio che i titolari di autorizzazioni rilasciate da Comuni che non siano quello di Roma sono tenuti, al fine della validità della loro autorizzazione e del legittimo esercizio della professione di noleggiatore o tassista, alla conoscenza ed al rispetto della normativa nazionale, nonché di quella regionale e comunale (i Regolamenti) della Regione e del Comune cui appartengono.

Non può, pertanto, trovare applicazione nei loro confronti un ordine come quello di conservare in vettura detti certificati medici, atteso che non solo non ne hanno avuto alcuna conoscenza, ma perché, in ossequio al contenuto del Regolamento comunale del Comune che ha loro rilasciato l'autorizzazione, sono in piena regola con l'esecuzione degli accertamenti disposti dalla competente CCIAA e con l'eventuale deposito di questi certificati presso il Comune stesso, all'atto del rilascio o del rinnovo dell'au-

torizzazione, come prescritto dall'art. 17, comma 2, della Legge Regionale del Lazio (se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune del Lazio) o dalla normativa propria delle altre Regioni (se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune sito in altra Regione).

Anche la sanzione prevista in caso di inosservanza dei precetti della Delibera, ossia la sospensione della licenza, rende chiaro che la stessa non può che applicarsi ai soli veicoli circolanti con licenza o autorizzazione del Comune di Roma. Che potere ha, infatti, il Comune di Roma, di sospendere l'autorizzazione rilasciata da un altro Comune? Nessuno.

Ed è proprio per compensare questa evidente tara nel progetto (politico?) collegato alla Delibera Consiliare n° 55/2010, che gli estensori hanno introdotto nella stessa l'ultima previsione sanzionatoria. Quella che non si esita a definire la più grottesca ed in base alla quale si prevede che “... *l'accertatore dovrà segnalare l'infrazione alla Pubblica Amministrazione che ha rilasciato il titolo*”. Ciò, con l'evidente intento di provocare quella sanzione che non si ha il potere di comminare... ci si domanda, però, quale interesse potrà avere il Comune, poniamo l'esempio, di Ladispoli, nel sapere che un mezzo circolante con propria autorizzazione non avrebbe rispettato il Regolamento del Comune di Roma. Ancora una volta nessuno.

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Roma ha approvato una Delibera Consiliare, la n° 55/2010, con la quale ha previsto una modifica del proprio Regolamento disciplinante il servizio di trasporto pubblico non di linea. Detta delibera, però, è stata, attraverso un quanto meno errato riferimento ad una normativa di carattere nazionale, quale il D.Lgs n° 81/2008, collegata ad una dichiarata volontà di colpire e sanzionare chiunque anche solo transiti per il territorio del Comune di Roma.

- Sono evidenti i profili di illegittimità/erroneità, sia nella delibera, sia nell'opera sanzionatoria della Polizia Municipale del Comune di Roma, perché posta in essere, senza la necessaria autorità, sanzionando soggetti operanti con autorizzazioni non

rilasciate dal Comune di Roma, che appaiono essere stati indotti nell'erroneo convincimento di essere, al contrario, soggetti all'applicazione del Regolamento del Comune di Roma, atteso l'alto numero degli operatori che sono andati a munirsi di nuovi certificati medici, nonostante quelli già depositati presso le competenti CCIAA e le Pubbliche Amministrazioni rilascianti la loro autorizzazione, con proprio danno ed arricchimento del Comune di Roma.

- E' inaccettabile la paventata condotta di informare la Pubblica Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione al conducente sanzionato, attività che pare finalizzata al solo intento di screditarne l'onorabilità e la reputazione incolpandolo di fatti e condotte ben specifiche, al fine di arrecargli danno con la sospensione o la revoca della propria autorizzazione.

- L'esecuzione dei fermi amministrativi, previsti ai sensi dell'art. 85, comma 4, C.d.S. e disposti con provvedimento della competente Prefettura di Roma, si risolverà, poi, anche in un evidente danno patrimoniale per il proprietario del mezzo sanzionato.

PER TALI MOTIVI

la A.N.I.Tra.V.-Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori, in persona del suo Presidente, sig. Mauro Ferri,

DIFFIDA

il Comune di Roma, nella persona del suo Sindaco p.t. On. Gianni Alemanno, dal dare esecuzione ai precetti previsti dalla Delibera Consiliare n° 55/2010 in danno degli automezzi e dei loro conducenti esercenti il trasporto pubblico non di linea, nonché il servizio TAXI, sia con licenze ed autorizzazioni romane, poiché le finalità della Delibera Consiliare n° 55/2010 non rientrano fra le funzioni delegate alla potestà regolamentare del Comune, sia degli esercenti con autorizzazioni di Comuni che non siano quello di Roma, poiché, in aggiunta, la potestà regolamentare del Comune di Roma può riguardare solo operatori esercenti con licenze ed autorizzazioni del medesimo Comune.

Con espresso avvertimento che, in difetto, A.N.I.Tra.V. provvederà a dare impulso ad ogni azione, sia in campo civile, sia in campo penale, tanto direttamente, quanto fornendo assistenza legale e processuale, al fine di tutelare gli interessi dei propri iscritti.

La presente diffida viene inviata, per conoscenza e legale scienza, anche:

- all'Assessorato per la Mobilità del Comune di Roma, in persona dell'assessore p.t., On. Antonello Aurigemma, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio 1;
- al Dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di Roma, in persona del Direttore p.t., Dr. Giovanni Serra, con sede in Roma, Via Capitan Bavastro 94 (00154);
- al Corpo di Polizia Municipale, in persona del Comandante Generale p.t., Angelo Giuliani, con sede in Roma, Via della Consolazione 4 (00186);
- alla Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Roma, Via IV Novembre 119/A (00196).

Letto, confermato e sottoscritto in Roma, 31 Marzo 2011

n.q. Mauro Ferri

DICHIARAZIONE DI NOMINA DI DIFENSORE

Io sottoscritto, Mauro Ferri, nella mia qualità di presidente p.t. di A.N.I.Tra.V.- Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori, in persona del suo Presidente, sig. Mauro Ferri, con sede in Roma, Piazzale Enrico Dunant 57, con la presente conferisco mandato all'Avv. Marco Piancatelli affinché mi assista e rappresenti nella fase stragiudiziale collegata all'invio della sopra esposta diffida.

Eleggo domicilio presso il suo Studio in Roma, Via della Giuliana 58.

Roma, 7 aprile 2011

n.q. Mauro Ferri

Per autentica,

Avv. Marco Piancatelli

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21/1/1994 N° 53

Rep. N° 24/2011

Io sottoscritto, Avv. Marco Piancatelli, con Studio in Roma Via della Giuliana 58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n°16/2004, per conto di A.N.I.Tra.V.-Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, Piazzale Enrico Dunant 57 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana 58, ho notificato l'atto di cui sopra:

- 1) al Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., con sede in Roma Piazza del Campidoglio 1 (00186), a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n°76400545103-5;
- 2) alla Prefettura di Roma, in persona del Prefetto *pro tempore*, con sede in Roma, Via IV Novembre 119/A (00196), a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n°76400545106-8;
- 3) all'Assessorato per la Mobilità del Comune di Roma, in persona dell'assessore p.t., On. Antonello Aurigemma, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio 1, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n°76400545107-9;
- 4) al Dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di Roma, in persona del Direttore p.t., Dr. Giovanni Serra, con sede in Roma, Via Capitan Bavastro 94 (00154), a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n°76400545108-2;
- 5) al Corpo di Polizia Municipale, in persona del Comandante Generale p.t., Angelo Giuliani, con sede in Roma, Via della Consolazione 4 (00186), a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n°76400545109-3.

Tutte le raccomandate sono state spedite dall'Ufficio postale di Roma-Roma, data del timbro postale

Avv. Marco Piancatelli